

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A

Si pubblica, in allegato, al presente Comunicato, il testo integrale del vigente Regolamento Antidoping e dell'appendice "A" del Regolamento stesso comprensivo delle modifiche, di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/A del 10 luglio 2002 , approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 23 luglio 2002.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2002

IL SEGRETARIO  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro

## PREAMBOLO

**Vista** la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;

**Visto** il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;

**Preso atto** della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;

**Vista** la Legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 242/99 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al CONI l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping;

**Considerato** che per doping si intende sia l'assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta, o comunque in grado di alterarne artificialmente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali;

**Considerato**, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l'altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un'eventuale modifica delle sanzioni stesse;

**Considerato**, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi federali;

Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) adotta il seguente Regolamento Antidoping.

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Definizione del doping nello sport**

1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:
  - a) la somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l'impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell'ordinamento sportivo;
  - b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell'atleta, o in grado di alterarne artificialmente le prestazioni agonistiche;
  - c) la presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite o l'accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all'elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti.
2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
3. E' altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l'uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.
4. L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla F.I.G.C..
5. L'elenco formulato dal CIO, di cui al precedente comma 1 lettera c), relativo alle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" viene recepito dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., ed entra in vigore nella data stabilita dal CIO. La F.I.G.C. provvederà agli atti necessari per darne la massima divulgazione presso gli affiliati.

## TITOLO II

### ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL'ATTIVITÀ ANTIDOPING

#### ART. 2

##### Commissione Antidoping

1. E' istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l'incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.
2. La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni:
  - a) elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping;
  - b) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli Organi del C.O.N.I. , delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate;
  - c) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte;
  - d) esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
  - e) dispone i controlli fuori competizione e/o a sorpresa richiesti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
  - f) può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI. Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano a gare nazionali o fuori competizione.
3. La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla F.I.G.C., da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.
4. I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l'espletamento delle indagini.
5. La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della F.I.G.C.. La Commissione provvede ad inviare all'atleta e contestualmente alla F.I.G.C., tramite telegramma, la convocazione per l'effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per il prelievo medesimo. La F.I.G.C. è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all'atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L'atleta che non si presenta all'appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall'Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad

informare l'U.C.A.A., per l'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping.

6. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l'atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell'allenamento o in qualunque altro luogo in cui l'atleta sia reperibile. In questo caso, l'Ispettore Medico deve concedere all'atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l'attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un'ora dalla notifica.
7. La F.I.G.C. è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:
  - a) i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell'ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
  - b) l'elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell'atleta e della Società di appartenenza;
  - c) i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno;
  - d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all'estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;
8. La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della F.I.G.C., determina a carico di questa l'obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della F.I.G.C. non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
9. La Commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell'U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.
10. La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento interno di funzionamento ove siano tra l'altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l'effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alla F.I.G.C.. La Commissione può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l'espletamento di incombenze specifiche.

## **ART. 3**

### **Commissione Scientifica Antidoping**

1. E' istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione Scientifica Antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri, scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della Commissione.
  
2. La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni:
  - a) fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
  - b) fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
  - c) svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
  - d) assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare ed a concedere deroghe di cui all'art. 1, comma 4 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, su richiesta documentata e giustificata avanzata per il tramite della Commissione Federale Antidoping.
  - e) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti;
  - f) svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;
  - g) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
  - h) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., curandone l'attuazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti;
  - i) esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping ad istanze degli Organi del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate.

## **ART. 4**

### **Ufficio di Procura Antidoping**

1. L'Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all'accertamento delle responsabilità di tesserati alla F.I.G.C. che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento.
2. L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonché sull'uso, la vendita, la cessione all'atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping; l'istigazione, anche non accolta; l'accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell'atleta, di metodologie vietate .
3. L'Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da otto Procuratori e da un Segretario.
4. Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l'attività. Il Procuratore designato conduce l'indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi.
5. L'Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alla F.I.G.C. ogni documento necessario e, per il tramite dell'U.C.A.A., avvalersi dell'ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, per il tramite di un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping.
6. L'Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Scientifica pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini.
7. Provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376 di cui acquisisce conoscenza.
8. L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all'art. 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376.

## **ART. 5**

### **Comitato Etico**

1. E' istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Etico quale Organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate alla attività antidoping previste nel

presente Regolamento. Il Comitato è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e successivi aggiornamenti.

2. Il Comitato Etico è composto da un Presidente e da cinque componenti, di cui uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, atleta, designato dalla Commissione Atleti del CONI. Un Segretario assicurerà il funzionamento del Comitato.
3. Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi di ricerca medica, fisiologica, biomeccanica, epidemiologica e farmacologica proposti dalle Commissioni, Organi e strutture antidoping previste nel presente regolamento.
4. Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione di studi, nonché potere di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e della conclusioni.
5. Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto di voto.
6. Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza.
7. Entro un mese dal suo insediamento, il Comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l'altro, definiti i protocolli, le modalità, le condizioni e le procedure di propria competenza. Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso per conoscenza alla F.I.G.C..

## **ART. 6**

### **Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.)**

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l'attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l'U.C.A.A.: coordina l'effettuazione dei controlli fuori competizione e/o a sorpresa disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalla F.I.G.C.; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell'ambito delle attività antidoping dell'Ente.
2. L'U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di competenza dell'Ufficio di Procura Antidoping e della F.I.G.C. ai sensi dei successivi articoli 10, 11 ed 12 del presente regolamento.
3. L'U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull'andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall'Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate.

## **ART. 7**

### **Federazione Medico Sportiva Italiana**

1. L'effettuazione dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa, anche fuori competizione, è svolta dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l'effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento.
2. E' facoltà della FMSI, d'intesa con la F.I.G.C., inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping.

## **ART. 8**

### **Incompatibilità, durata e decadenza**

1. L'incarico di Componente della Commissione Federale Antidoping e l'incarico di Rappresentante Antidoping federale sono incompatibili con incarichi o cariche rivestite in seno a Società sportive affiliate. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere, deve comunicare al Presidente della F.I.G.C. l'opzione per l'uno o per l'altro incarico. La mancata comunicazione dell'esercizio dell'opzione è causa di decadenza dall'incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
2. I componenti degli Organismi antidoping della F.I.G.C. non possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
3. I Componenti della Commissione Federale Antidoping e i Rappresentanti Antidoping federali sono nominati per un biennio e continuano ad esercitare le proprie funzioni in caso di decadenza del Consiglio Federale fino alla nomina della nuova Commissione Federale Antidoping. Gli incarichi sono rinnovabili.

**TITOLO III**  
**NORME PROCEDURALI**

**ART. 9**

**Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping**

1. La F.I.G.C. ha l'obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli. La realizzazione del programma avverrà d'intesa con la FMSI e sarà regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I. La convenzione dovrà prevedere il termine temporale massimo entro il quale la FMSI dovrà comunicare all'U.C.A.A. il responso di eventuali positività accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping.
2. La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.
3. Per l'effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi.
4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping.
5. L'Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall'Ispettore Medico al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante.
6. Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione:
  - a) il medico o il dirigente sociale deve consegnare, in busta chiusa e sigillata, all'Ispettore Medico designato dalla FMSI, le eventuali notifiche individuali, se previste nell'elenco delle "Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" in vigore, di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è vietato in determinate condizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo.
  - b) nel locale adibito al controllo antidoping, il Rappresentante Antidoping federale procede alla designazione per sorteggio degli atleti che devono essere sottoposti a prelievo e provvede poi alla comunicazione agli stessi di tale designazione, secondo quanto previsto nell'Appendice "A" del presente Regolamento. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritirati nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero.

7. La presentazione degli atleti sorteggiati per il controllo antidoping deve avvenire presso il locale all'uopo predisposto, secondo quanto previsto nell'Appendice "A" del presente Regolamento. L'Ispettore Medico, d'intesa con il Rappresentante Antidoping federale, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.
8. Gli atleti identificati dall'Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi l'atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.  
Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito:
- un recipiente per la raccolta delle urine;
  - un flacone contrassegnato con la lettera A;
  - un flacone contrassegnato con la lettera B.
- Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping.
9. Oltre all'Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente ammessi il medico della Società o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della Società ed il rappresentante Antidoping Federale, il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell'art. 4, comma 5 e, in caso di controlli a sorpresa, anche l'incaricato della Commissione Antidoping del CONI. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell'Ispettore Medico. L'atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l'integrità. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell'Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, l'Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo.
10. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'Ispettore Medico travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità. L'Ispettore Medico può, su richiesta dell'atleta, aiutare nelle procedure descritte nel presente comma. Ciascun flacone viene chiuso con l'applicazione di un sigillo recante un codice alfanumerico o un codice a barre.
11. L'Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.

12. L'Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo antidoping, in un originale (destinato al Laboratorio Antidoping) e tre copie autocalcanti, secondo il modello predisposto dall'U.C.A.A., che, firmate ove previsto dall'atleta, dall'Ispettore Medico, dal medico della Società o dell'atleta o, in sua assenza, dal dirigente accompagnatore della Società e dal rappresentante della F.I.G.C, se presente, devono essere ordinate come segue:
- a) l'originale non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping;
  - b) la prima copia deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata all'U.C.A.A. sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell'Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.G.C, alla gara con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all'atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all'U.C.A.A.;
  - c) la seconda copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), deve essere inserita nell'apposita busta indirizzata alla F.I.G.C, sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell'Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.G.C, alla gara con la località e la data di svolgimento;
  - d) la terza copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta, oppure al medico della Società o dell'atleta o, in sua assenza, al dirigente accompagnatore della Società di appartenenza dell'atleta controllato.
- Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall'Ispettore Medico e dal rappresentante della F.I.G.C., se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all'U.C.A.A. ed alla F.I.G.C, a cura dell'Ispettore Medico; se presente il rappresentante federale, l'Ispettore Medico può consegnare a questi la busta c) per l'inoltro alla Commissione Antidoping della F.I.G.C. Solo la busta di cui al punto a) può essere inserita nel contenitore di trasporto dei campioni, i medici prelevatori hanno la responsabilità di impedire che documenti atti a svelare l'identità degli atleti siano inseriti nel contenitore di trasporto.
13. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c) e d) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, con esito negativo, le buste sopra indicate potranno essere distrutte.
14. L'Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il prelievo. L'Ispettore Medico deve inoltre segnalare all'Ufficio di Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
15. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch'esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico od a barre.

16. I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche e nella apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell'atleta e del Medico della società o dell'atleta (o del dirigente accompagnatore della Società). A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell'atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società) e dall'Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall'atleta o dal Medico della società o dell'atleta (o dal dirigente accompagnatore della Società) devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping.
17. L'inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla F.I.G.C.. L'apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che effettua le analisi. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed il loro contenuto è utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica e verificatane l'integrità dei sigilli viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l'integrità e, in caso di positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all'atleta riscontrato positivo alla prima analisi alla presenza, ove questa sia stata comunicata, di un rappresentante della F.I.G.C. e di un funzionario dell'U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alle controanalisi si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 10. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO.
18. Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall'atleta, dal medico della società o dell'atleta, se presente, dall'Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente.

**TITOLO IV**  
**ADEMPIMENTI E SANZIONI**

**ART. 10**

**Adempimenti conseguenti ai casi di positività**

1. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla FMSI all'U.C.A.A.
2. L'accertamento dell'identità dell'atleta risultato positivo avviene presso l'U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito di positività emesso dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell'U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della F.I.G.C.  
Ai fini dell'identificazione dell'atleta, i funzionari dell'U.C.A.A. e della F.I.G.C. debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.
3. Una volta determinata l'identità dell'atleta, l'U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della F.I.G.C., all'atleta ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.G.C.), all'Ufficio di Procura Antidoping nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. La F.I.G.C. verifica in ogni caso l'avvenuta ricezione della notifica destinata all'atleta o ne cura il perfezionamento.
4. Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a carico della Società di appartenenza, come previsto al successivo art. 12, comma 6 del presente regolamento o per effetto di altra specifica normativa federale, l'Autorità competente dovrà darne immediata comunicazione all'U.C.A.A. perché consenta alla Società di appartenenza di esercitare il diritto di cui al successivo comma.
5. L'analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping su richiesta dell'atleta interessato trasmessa all'U.C.A.A. entro dieci giorni dalla data di comunicazione della positività. L'U.C.A.A. concorda con la FMSI la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dall'U.C.A.A. anche al Presidente della F.I.G.C., ed alla Società di appartenenza. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.G.C.. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione B, può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso o dalla Società di appartenenza con lettera a mezzo fax

che pervenga all'U.C.A.A. entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L'atleta od il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. La Società di appartenenza potrà richiedere l'effettuazione delle controanalisi e/o essere rappresentata e farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopra indicate, solo nel caso in cui sia stata formalizzata azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività. Il Laboratorio non consentirà l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall'U.C.A.A.

6. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della F.I.G.C. ed un funzionario delegato dall'U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, l'U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della F.I.G.C., all'atleta confermato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.G.C.) nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L'U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di Procura Antidoping.
7. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, l'U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.
8. I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili.
9. L'atleta positivo alle prime analisi deve essere immediatamente sospeso in via cautelare con provvedimento dell'Organo di Giustizia della F.I.G.C. , al quale l'atleta potrà essere eventualmente deferito. L'atleta sospeso non potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell'Organo di cui sopra, decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre sessanta giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall'atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall'Organo giudicante.
10. La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell'esito positivo delle analisi direttamente al CIO , alla F.I.F.A. ed alla U.E.F.A.

## **ART. 11**

### **Procedimento disciplinare**

1. L'accertamento dell'assunzione di sostanze o dell'uso di metodi vietati da parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società sportive affiliate alla F.I.G.C. e partecipanti ad attività addestrativa, di preparazione, di allenamento o a competizioni agonistiche; la somministrazione, l'assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di tesserati; l'acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la sua elusione, comportano l'attivazione del procedimento di indagine e dell'eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti della F.I.G.C. . Nel caso in cui l'atleta venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all'estero, sotto l'egida della F.I.F.A. o della U.E.F.A., è fatto obbligo alla

F.I.G.C. di darne immediata comunicazione all'U.C.A.A. Successivamente dovrà essere data notizia dell'esito del procedimento disciplinare instaurato dalla F.I.F.A. o dalla U.E.F.A. sulla cui base l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI darà corso alle indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso.

L'applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli Organi di giustizia delle F.I.G.C. o della F.I.F.A. o della U.E.F.A. nei casi di loro competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti.

2. Il Segretario Generale della F.I.G.C. dà attuazione ai provvedimenti dell'Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla F.I.G.C. convocati a comparire dinanzi all'Ufficio suddetto, per l'esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso.
3. Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l'accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari.
4. Completata l'indagine, l'Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla F.I.G.C., procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell'indagato ovvero all'archiviazione del procedimento. Dell'avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla F.I.G.C., l'Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all'indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della F.I.G.C., all'U.C.A.A. L'Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei diversi gradi di giudizio.
5. La F.I.G.C., ricevuti gli atti dall'Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente Organo di giustizia federale, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste.

## **ART. 12**

### **Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni**

1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti aderiscono al Regolamento Antidoping della F.I.G.C. dichiarando la conoscenza e la accettazione delle norme in essi contenute e assumono l'obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l'elusione del prelievo ovvero l'effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.
2. Nei confronti del tesserato alla F.I.G.C. che, convocato dall'Ufficio di Procura Antidoping per l'assunzione di informazioni o per la contestazione dell'addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall'Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all'esito definitivo del procedimento disciplinare.
3. All'esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell'atleta che, su richiesta dell'Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l'accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.
4. Per i casi di positività al doping si applicano le sanzioni indicate al successivo articolo 13.
5. Le sanzioni indicate al successivo articolo 13 sono applicate nella misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.
6. Nei casi di violazione a qualunque delle norme antidoping commessa da tesserati, soci, addetti a servizi delle Società, collaboratori a qualunque titolo delle Società stesse, alla Società oggettivamente responsabile sono applicabili una o più delle sanzioni stabilite dall'articolo 13 Codice di Giustizia Sportiva, commisurate alla natura e gravità dei fatti commessi. Nel caso in cui più di un calciatore tesserato della Società risulti positivo ad un controllo antidoping ovvero uno stesso calciatore risulti positivo per più di una volta nel corso della stessa stagione sportiva, alla Società si applica comunque sempre la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lett. f) C.G.S., sola o congiunta ad altre sanzioni.
7. Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della F.I.G.C. provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l'U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.
8. E' fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.
9. Le sanzioni adottate da ciascuna Federazione sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L'U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalle medesime in materia di doping.

10. L'illecito sportivo connesso all'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

## **ART. 13**

### **Sanzioni**

1. In un caso di doping, le sanzioni per coloro che ne sono per la prima volta responsabili sono le seguenti:
  - a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:
    - I) richiamo;
    - II) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;
    - III) multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in euro di 100.000 dollari USA;
    - IV) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da uno a sei mesi.
  - b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a):
    - I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;
    - II) multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in euro di 100.000 dollari USA;
    - III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti organi federali, potrà essere prevista un'eventuale modifica alla sanzione di due anni.
2. In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti:
  - a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:
    - I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive in qualsiasi veste;
    - II) multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in euro di 100.000 dollari USA;
    - III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da due a otto anni.
  - b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a) oppure si tratti di una reiterazione del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva):
    - I) sospensione a vita a partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in qualsiasi veste;

II) multa fino ad un importo massimo all'equivalente in euro di 1.000.000 dollari USA;

III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva (per un periodo da quattro anni alla sospensione a vita).

3. La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo.

Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento.

Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l'ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione.

6. Le sanzioni stabilite nel presente regolamento possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano compatibili e possono essere accompagnate da misure che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un determinato periodo di tempo, dell'atleta che si è reso responsabile del fatto di doping. In linea di principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione.

7. Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la presunzione.

8. Le prove acquisite in base ai profili metabolici e/o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l'uso di steroidi anabolizzanti androgeni.

9. Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto dalla lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone.

10. La buona riuscita oppure il fallimento nell'uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è significativo. E' sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping.

11. Nel caso in cui siano riscontrati:

a) l'uso di un agente mascherante;

b) una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;

c) il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;

d) un caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un dirigente oppure all'entourage dell'atleta;

e) una complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un'azione di doping da parte di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa.

f) il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal presente regolamento.

12. Ai responsabili dei comportamenti indicati al comma precedente sono applicate alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui al precedente punto 2, lettera a).

13. In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano le sanzioni di cui al punto 2, lettera b).

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 14**

##### **Campo di applicazione**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati presso la F.I.G.C.. Gli atleti che partecipano a competizioni di calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate dalla F.I.F.A. o dalla U.E.F.A. e presso queste possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli “out of competition” nei confronti di atleti tesserati presso Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.

#### **ART. 15**

##### **Comunicazioni ai mezzi di informazione**

1. L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all’attività antidoping, è di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del C.O.N.I. Spetta alla F.I.G.C. l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici.

## **ART. 1**

### **Commissione Federale Antidoping**

1. E' istituita presso la sede federale, la Commissione Federale Antidoping composta da un Presidente, da due Vice Presidenti e da un numero di Componenti, compreso tra sei e dieci, tutti nominati, per un biennio, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti eletti.
2. La Commissione ha il compito di:
  - a) pianificare le gare in occasione delle quali deve essere effettuato il controllo antidoping ordinario secondo i criteri stabiliti nel programma annuale dei controlli antidoping (*Vedi: comma 1. dell'articolo 9 del Regolamento Antidoping*);
  - b) designare i Rappresentanti Antidoping federali che devono effettuare le operazioni Loro intestate nella presente Appendice;
  - c) trasmettere agli Organi competenti copia delle relazioni redatte dai Rappresentanti Antidoping federali (*Vedi: comma 2. dell'articolo 2 della presente Appendice*) ogni volta che dalle stesse si evincano fatti che possono essere riconducibili ad intervenute violazioni delle norme del Regolamento Antidoping;
  - d) garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ponendo in essere, di iniziativa e non, tutte quelle azioni ritenute necessarie al conseguimento di tale obiettivo in coordinamento con i competenti Organi del CONI e della F.I.G.C..
3. La Commissione ha la facoltà di disporre l'effettuazione di controlli antidoping non ordinari in occasione di gare, tornei, allenamenti, raduni collegiali e quando sussistano particolari motivi. In tutti i casi la Commissione provvederà, tramite l'U.C.A.A. del CONI, a darne tempestiva comunicazione alla F.M.S.I., che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori Medici.
4. Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping non obbligatori, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi dei Calciatori da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale Antidoping deve essere mantenuto il segreto d'ufficio.

## **ART. 2**

### **I Rappresentanti Antidoping federali**

1. I Rappresentanti Antidoping federali vengono nominati per un biennio dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice-Presidenti eletti, sentito il Consiglio Federale.
  2. I Rappresentanti Antidoping federali, in esito alle operazioni svolte redigono una apposita relazione di servizio e la trasmettono alla Commissione Federale Antidoping, via fax, entro il primo giorno feriale successivo alla data della gara.
- In tale relazione devono essere annotati tutti quei comportamenti o fatti che, nel loro giudizio, non sono stati conformi alle norme del Regolamento Antidoping e devono essere riportate le evenienze, se intercorse, di seguito descritte:

- indisponibilità del Rappresentante Ufficiale di una squadra (*Vedi: lettera c) del comma 2. dell'articolo 3 della presente Appendice*);
  - indisponibilità delle buste contenenti le sequenze di sorteggio (*Vedi: lettera j) del comma 3. dell'articolo 4 della presente Appendice*);
  - presenza di altre persone alle operazioni (*Vedi: comma 5. dell'articolo 4 della presente Appendice*);
  - assenza dei Rappresentanti Ufficiali delle squadre alle operazioni di cui all'articolo 4 della presente appendice.
3. La relazione di servizio, in originale, viene trasmessa alla Commissione Federale Antidoping nei tempi più brevi possibili, con lettera assicurata convenzionale, corredata:
- delle comunicazioni ricevute dalle Società in ordine ai Rappresentanti Ufficiali designati (*Vedi: lettere c) e d) del comma 2. dell'articolo 3 della presente Appendice*);
  - della copia delle distinte di gara presentate dalle due squadre e controfirmate dai Rappresentanti Ufficiali delle squadre partecipanti alla gara (*Vedi: lettere b), c), d) e h) del comma 3. dell'articolo 4 della presente Appendice*);
  - delle eventuali comunicazioni ricevute dai Rappresentanti Ufficiali delle squadre in merito ai Calciatori che hanno subito un infortunio tale da rendere necessaria la loro ospedalizzazione (*Vedi: lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 e lettera a) del comma 2. dell'articolo 9 della presente Appendice*);
  - della copia delle notifiche di convocazione per il controllo antidoping dei Calciatori sorteggiati (*Vedi: articolo 6 della presente Appendice*);
  - delle copie delle sequenze di sorteggio compilate in ogni loro voce (*Vedi: lettera c) del comma 2. dell'articolo 9 della presente Appendice*);
  - delle buste contenenti i verbali di prelievo antidoping, se affidate dall'Ispettore Medico della F.M.S.I. al Rappresentante Antidoping federale per il successivo inoltro alla Commissione Federale Antidoping (*Vedi: lettera c) del comma 12. dell'articolo 9 del Regolamento Antidoping*);

### **ART. 3**

#### **Controlli antidoping ordinari**

#### **Attività preliminari**

1. In tutti i casi nei quali l'attività di controllo antidoping non è obbligatoria, il Rappresentante Antidoping federale, subito dopo il suo accesso agli spogliatoi, provvede ad informare i Dirigenti Accompagnatori delle squadre che la gara è oggetto di controllo antidoping. Una eventuale mancata comunicazione, dovuta a qualsivoglia motivo, nulla rileva in ordine al rispetto degli obblighi intestati alle squadre partecipanti alla gara dal presente Regolamento.
2. Il Rappresentante Antidoping federale prima dell'inizio della gara:

- a) verifica la rispondenza del locale per le attività antidoping ai requisiti di dotazione previsti nel presente Regolamento, con piena facoltà di richiedere alla squadra ospitante di provvedere a quanto eventualmente necessario;
- b) si fa consegnare dall'Arbitro una copia della distinta di gara presentata dalle squadre, controfirmata da quest'ultimo. In ogni caso se non vi è disponibilità della copia, il Rappresentante Antidoping federale ha pieno titolo per estrarre copia scritta, anche manuale, della distinta di cui sopra, facendo controfirmare tale atto dall'Arbitro;
- c) in occasione delle gare dei Campionati della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Professionisti di Serie “C” , delle gare di Coppa Italia e Supercoppa di Lega, riceve la comunicazione scritta da parte dei Dirigenti Accompagnatori delle Squadre del nominativo del Tesserato della Società che svolgerà le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra alle operazioni antidoping.

Le Società hanno l'obbligo di nominare come Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping un Tesserato della Società che non deve avere, nell'occasione, altre incombenze.

Nota bene: In ogni caso il Dirigente Accompagnatore può sostituire il Rappresentante Ufficiale designato con altro Tesserato prima dell'inizio delle operazioni di prelievo antidoping.

Se per qualsiasi motivo si dovesse determinare l'indisponibilità di tale Rappresentante Ufficiale, la funzione deve essere svolta dal Dirigente Accompagnatore della squadra ovvero dal Medico di squadra indicato nella distinta di gara.

- d) per tutte le gare diverse da quelle indicate alla lettera precedente, riceve la eventuale comunicazione scritta da parte dei Dirigenti Accompagnatori delle Squadre del nominativo del Tesserato della Società che svolgerà le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra alle operazioni antidoping.

Tale comunicazione è necessaria solo se le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra per le operazioni antidoping vengono svolte da persona diversa :

- dallo stesso Dirigente Accompagnatore della squadra, ovvero
- dal Medico della squadra indicato nella distinta di gara;

Nota bene 1: In ogni caso il Dirigente Accompagnatore può sostituire il Rappresentante Ufficiale designato con altro Tesserato prima dell'inizio delle operazioni di prelievo antidoping.

Nota bene 2: E' fatto divieto di provvedere alla sostituzione del Rappresentante Ufficiale designato ad operazioni di prelievo antidoping iniziate.

## **ART. 4**

### **Procedura di individuazione dei Calciatori da sottoporre a controllo antidoping ordinario**

1. La presentazione della distinta di gara all'Arbitro da parte di una squadra, costituisce, ad ogni effetto, l'unica condizione per poter procedere alla esecuzione del controllo antidoping per i Calciatori di quella squadra, indipendentemente dalla circostanza che, nei casi previsti dai Regolamenti F.I.G.C., la gara non abbia poi effettivamente inizio ovvero venga interrotta prima del termine regolamentare per qualsiasi circostanza.
2. Se la gara non ha inizio ovvero viene interrotta prima del termine del primo tempo, la procedura per individuare i nominativi dei Calciatori da sottoporre a controllo antidoping avverrà immediatamente dopo la decisione dell'Arbitro, secondo le norme di seguito riportate, per come applicabili alla circostanza.
3. In ogni gara, oggetto di controllo antidoping ordinario, devono essere sottoposti al controllo due Calciatori per ogni squadra, individuati dal Rappresentante Antidoping federale, secondo la procedura di seguito descritta:
  - a) nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo di gara nella sala antidoping, il Rappresentante Antidoping federale fa constatare ad entrambi i Rappresentanti Ufficiali delle squadre l'integrità delle quattro buste numerate in suo possesso contenenti, ciascuna, una delle sequenze di sorteggio predisposte dalla Commissione Antidoping Federale che saranno utilizzate nell'occasione (Allegato 1);
  - b) fa controllare al Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata se la copia della distinta di gara acquisita presso l'Arbitro corrisponde, nei nominativi, ai Calciatori effettivamente scesi in campo;
  - c) nel caso in cui fossero intervenute variazioni, il Rappresentante Ufficiale della Squadra ospitata è tenuto a comunicarle al Rappresentante Antidoping federale che procede alla correzione della copia della distinta di gara e fa controfirmare su quest'ultima, dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata, ognuna delle eventuali variazioni apportate;
  - d) dopo l'avvenuto controllo, il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata appone la propria firma sulla copia della distinta di gara;
  - e) il Rappresentante Antidoping federale riceve dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata le eventuali comunicazioni in merito ai Calciatori che hanno subito, nel corso del primo tempo di gara, un infortunio tale da rendere necessaria la loro ospedalizzazione;
  - f) il Rappresentante Antidoping federale fa scegliere al Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata una delle quattro buste contenenti le sequenze di sorteggio e sull'esterno della busta scelta da quest'Ultimo appone i dati relativi alla gara ed alla Società di interesse e la propria firma;
  - g) il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata appone sulla busta scelta la propria firma e riceve il tagliando portante il numero della busta prescelta, controfirmato dal Rappresentante Antidoping federale;

- h) le operazioni di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f) ed g) vengono di seguito ripetute con il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitante, che dovrà fare la sua scelta della busta tra le tre rimaste nella disponibilità d'uso;
- i) la sequenza nelle operazioni tra le due squadre può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale;
- j) se, per caso fortuito o forza maggiore, il Rappresentante Antidoping federale non abbia nella propria disponibilità le buste necessarie alle operazioni sopra descritte ovvero le buste si presentino non integre, il Rappresentante Antidoping Federale informa dell'evenienza i Rappresentanti Ufficiali delle squadre e, per le vie brevi, la Commissione Federale Antidoping per ottenere dalla stessa le sequenze di sorteggio da utilizzare con le modalità riportate al successivo comma 8.

4. Alle operazioni può essere presente l'Ispettore Medico della F.M.S.I..

5. Il Rappresentante Antidoping federale ha comunque pieno titolo per autorizzare la presenza alle sole operazioni sopra descritte di altre persone.

6. Se durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo il Rappresentante Ufficiale di una squadra non si presenta per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 3., il Rappresentante Antidoping federale, dopo il rientro delle squadre in campo, assegna di sua iniziativa una delle buste contenenti le sequenze di sorteggio disponibili alla Società il cui Rappresentante Ufficiale non si è presentato.

7. Al 30' del secondo tempo il Rappresentante Antidoping federale, alla presenza dei Rappresentanti Ufficiali delle squadre, apre la busta contenente la sequenza assegnata alla squadra ospitata e determina i nominativi dei due Calciatori che devono essere sottoposti a controllo antidoping e dei due Calciatori che assumono la qualifica di Riserva 1 e Riserva 2, con le modalità di seguito riportate :

- a) il Rappresentante Antidoping federale individua secondo l'ordine della sequenza di sorteggio assegnata alla Società i numeri delle prime quattro righe della distinta di gara utilizzabili per l'esigenza;

Nota bene 1: Per numeri di riga della distinta di gara, si intende il numero progressivo che contraddistingue dall'alto verso il basso la successione delle righe contenenti i nominativi dei Calciatori della squadra inseriti nella distinta di gara.

Nota bene 2 : le righe della distinta di gara, per essere utilizzate, devono riportare il nominativo di un Calciatore che non sia stato oggetto di ricovero ospedaliero nel corso del primo tempo.

- b) i Calciatori riportati nella distinta di gara nelle prime due righe utilizzabili sono quelli che devono essere sottoposti al controllo antidoping;
- c) i Calciatori riportati nella distinta di gara nelle rimanenti due righe utilizzabili sono quelli che assumono, nell'ordine, le funzioni di Riserva 1 (R1) e Riserva 2 (R2);
- d) le operazioni di cui alle precedenti lettere vengono di seguito ripetute con il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitante;

- e) la sequenza nelle operazioni tra le due squadre può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale.

Le attività sopra indicate possono essere effettuate da parte del Rappresentante Antidoping federale se, e soltanto se, è presente l'Ispettore Medico della F.M.S.I., nulla rilevando a tal fine la presenza o meno dei Rappresentanti Ufficiali delle squadre.

8. Nel caso previsto dal precedente comma 3., lettera j) la comunicazione delle sequenze di sorteggio da utilizzare per la individuazione dei Calciatori da sottoporre a controllo antidoping viene effettuata dalla Commissione Federale Antidoping su richiesta, per le vie brevi, del Rappresentante Antidoping federale al 30' del secondo tempo di gara se, e soltanto se, è presente l'Ispettore Medico della F.M.S.I. .
9. Se il contatto con la Commissione Federale Antidoping di cui al comma precedente non risulta possibile, il Rappresentante Antidoping federale, al termine della gara, si fa consegnare dalla Società ospitante una delle buste, appositamente predisposte dalla Commissione Federale Antidoping e conferite da quest'ultima in custodia alla Società ospitante, contenente i 18 cartoncini necessari alle operazioni di sorteggio.

Il Rappresentante Antidoping federale, alla presenza di entrambi i Rappresentanti Ufficiali delle due squadre e dell'Ispettore Medico della F.M.S.I.:

- mischia preliminarmente i cartoncini senza che i numeri stampati sugli stessi siano visibili;
- estrae in sequenza il numero necessario di cartoncini che consenta di individuare i due Calciatori della squadra ospitata che devono essere sottoposti al controllo antidoping;

Nota bene: L'associazione tra il numero estratto ed il nominativo del Calciatore avviene con le stesse modalità previste al precedente comma 7..

- rinnova le operazioni indicate ai punti precedenti per la squadra ospitante.

Il Rappresentante Antidoping federale, se i cartoncini non sono disponibili, ha piena facoltà di adottare soluzioni diverse allo scopo di effettuare il sorteggio.

## **ART. 5**

### **Assenza del Rappresentante Antidoping federale**

1. Nel caso di assenza del Rappresentante Antidoping federale, l'Ispettore Medico della F.M.S.I., al termine della gara, si fa consegnare dalla Società ospitante una delle buste, appositamente predisposte dalla Commissione Federale Antidoping e conferite da quest'ultima in custodia alla Società ospitante, contenente i 18 cartoncini necessari alle operazioni di sorteggio.

L'Ispettore Medico della F.M.S.I., alla presenza di entrambi i Rappresentanti Ufficiali delle due squadre:

- mischia preliminarmente i cartoncini senza che i numeri stampati sugli stessi siano visibili;
- estrae in sequenza il numero necessario di cartoncini che consenta di individuare i due Calciatori della squadra ospitata che devono essere sottoposti al controllo antidoping;

Nota bene: L'associazione tra il numero estratto ed il nominativo del Calciatore avviene con le stesse modalità previste al comma 7. del precedente articolo 4.

- rinnova le operazioni indicate ai punti precedenti per la squadra ospitante.

L'Ispettore Medico della F.M.S.I., se i cartoncini non sono disponibili, ha piena facoltà di adottare soluzioni diverse allo scopo di effettuare il sorteggio.

## **ART. 6**

### **Comunicazione dei Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping ordinario**

1. Al termine delle operazioni indicate al comma 7. dell'articolo 4, il Rappresentante Antidoping federale compila le notifiche di convocazione al controllo antidoping (Allegato 1) e le consegna contestualmente ai Rappresentanti Ufficiali delle squadre facendo sottoscrivere da questi Ultimi l'avvenuta ricezione delle stesse.
2. Nel caso in cui uno o entrambi i Rappresentanti Ufficiali delle squadre non fossero presenti alle operazioni indicate al precedente comma 1. , il Rappresentante Antidoping federale si porta presso le panchine delle squadre e consegna, per come applicabile, la pertinente notifica di convocazione ai Dirigenti Accompagnatori o ai Medici delle squadre, facendo sottoscrivere da questi Ultimi l'avvenuta ricezione della stessa.
3. Nel caso previsto dal comma 9. del precedente articolo 4 e nel caso previsto dal precedente articolo 5, il Rappresentante Antidoping federale o l'Ispettore Medico della F.M.S.I., per come applicabile, compila e consegna al termine delle operazioni le pertinenti notifiche di convocazione ai Rappresentanti Ufficiali delle squadre nelle quali devono essere indicati i nominativi dei soli due Calciatori che, per ciascuna squadra, devono essere sottoposti al controllo antidoping, facendo sottoscrivere da questi Ultimi l'avvenuta ricezione delle stesse.

## **ART. 7**

### **Sostituzione dei Calciatori sorteggiati**

1. Se durante il secondo tempo di gara uno dei Calciatori sorteggiati ha subito un infortunio serio, che abbia reso necessario una sua immediata ospedalizzazione, il Calciatore viene sostituito con il primo dei Calciatori di riserva (R1).
2. Se durante il secondo tempo di gara entrambi i Calciatori sorteggiati hanno subito un infortunio serio, che abbia reso necessario una loro immediata ospedalizzazione, vengono sostituiti da entrambi i Calciatori di riserva (R 1 ed R2).
3. Se le circostanze della gara portano ad una situazione di fatto per la quale non è possibile raggiungere per una squadra, utilizzando i 4 Calciatori individuati ai sensi dell'articolo 4 comma 7., il numero minimo previsto di 2 Calciatori da sottoporre a controllo antidoping subentrano, nell'ordine i Calciatori riportati nelle successive righe utilizzabili della pertinente sequenza di sorteggio.

## **ART. 8**

### **Accesso dei Calciatori alla sala antidoping in occasione dei controlli antidoping ordinari**

1. Per le gare nelle quali vengono effettuati i controlli antidoping ordinari i Calciatori inseriti nella distinta di gara non possono allontanarsi per alcun motivo dagli spogliatoi, salvo i casi di ricovero urgente per infortunio, sino a quando i Calciatori della squadra che devono sottoporsi al controllo antidoping non siano tutti confluiti nella sala antidoping.
2. Con la sottoscrizione da parte del Rappresentante Ufficiale della squadra ovvero, per come applicabile ai sensi del precedente articolo 6, comma 2), da parte del Dirigente Accompagnatore o del Medico di squadra del modulo di notifica di convocazione per il controllo antidoping, lo stesso assume la responsabilità di far accedere senza ritardo alcuno i Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping direttamente nella sala antidoping subito dopo il termine della gara in tenuta di gioco, salvo i casi di seguito descritti:
  - a) se prima della notifica dei Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping uno di questi ultimi ha subito una espulsione ovvero è stato sostituito, subito dopo la notifica della convocazione del Calciatore espulso o sostituito, il Rappresentante Ufficiale della squadra deve attivarsi per rintracciare il Calciatore stesso e farlo accedere immediatamente presso la sala antidoping;
  - b) se dopo la notifica dei Calciatori che devono essere sottoposti al controllo antidoping, uno di questi ultimi subisce un'espulsione ovvero viene sostituito, il Rappresentante Ufficiale della squadra deve far accedere il Calciatore immediatamente presso la sala antidoping.
3. Nei casi previsti dal comma 3. del precedente articolo 6, il Rappresentante Ufficiale della squadra deve porre in essere ogni azione per garantire la presentazione senza ritardo presso la sala antidoping dei Calciatori che debbono essere sottoposti a controllo antidoping.

## **ART. 9**

### **Atti preliminari alle operazioni di prelievo antidoping**

1. Nel locale antidoping possono accedere soltanto le persone di seguito indicate:
  - gli Ispettori Medici designati dalla F.M.S.I.;
  - il Rappresentante Antidoping federale ed i Componenti della Commissione Federale Antidoping;
  - il Procuratore eventualmente incaricato (*Vedi: comma 5. dell'articolo 4, del Regolamento Antidoping*);
  - in caso di controlli a sorpresa, l'incaricato della Commissione Antidoping del CONI;
  - un Medico tesserato per ciascuna delle due Società;
  - i Rappresentanti Ufficiali delle due Società;

- i Calciatori che si devono sottoporre al controllo antidoping.
2. Prima di iniziare le operazioni di prelievo antidoping:
    - a) il Rappresentante Antidoping federale riceve dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata le eventuali comunicazioni in merito ai Calciatori che hanno subito, nel corso del secondo tempo di gara, un infortunio tale da rendere necessaria la loro ospedalizzazione;
    - b) procede alla definitiva individuazione dei Calciatori della squadra che devono essere sottoposti a controllo antidoping;
    - c) compila in ogni sua parte il foglio contenente la pertinente sequenza di sorteggio e lo fa firmare al Rappresentante Ufficiale della squadra ed all'Ispettore Medico della F.M.S.I..
  3. Le operazioni indicate al punto precedente vengono di seguito ripetute per la squadra ospitante, ma tale sequenza può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale.
  4. Il Medico tesserato della Società ha piena facoltà di consegnare all'Ispettore Medico (*Vedi: lettera b) del comma 12. dell'articolo 9 del Regolamento Antidoping*), le dichiarazioni o le notifiche, per come applicabile, dei farmaci prescritti e/o somministrati ai Calciatori della propria squadra che devono essere sottoposti al controllo antidoping come ad esempio dichiarazioni relative:
    - all'avvenuta somministrazione di farmaci appartenenti alle Classi di sostanze vietate in determinate condizioni, di cui all'Elenco in vigore delle Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti;
    - ad atti medici effettuati durante la gara;
    - all'intervenuto rispetto degli obblighi di comunicazioni e/o trasmissione di documentazione medica al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. esplicitamente previsti nel richiamato Elenco delle Classi di sostanze vietate e pratiche doping in vigore.Eseguita tale formalità, il Medico della Società può lasciare il locale antidoping se non riveste anche la qualifica di Rappresentante Ufficiale della squadra, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2. dell'articolo 3 della presente Appendice.

## **ART. 10**

### **Assenza Ispettore Medico F.M.S.I.**

1. Se l'Ispettore Medico della F.M.S.I. non raggiunge il locale adibito alle operazioni antidoping per un qualsivoglia motivo, entro 15 minuti dal termine della gara, le attività antidoping previste non vengono più ultimate.

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**NOTIFICA DI CONVOCAZIONE AL CONTROLLO ANTIDOPING**

**Al Rappresentante Ufficiale della Società :**

.....

**Gara :** ..... **del**

.....

**1    Nome del Calciatore :** ..... **Nr. di maglia**

.....

**2    Nome del Calciatore :** ..... **Nr. di maglia**

.....

**R1   Nome del Calciatore :** ..... **Nr. di maglia**

.....

**R2   Nome del Calciatore :** ..... **Nr. di maglia**

.....

I Calciatori indicati con i numeri **1** e **2** devono essere sottoposti a controllo antidoping ordinario.

La S.V. è richiesta di far accedere i Calciatori sopraindicati secondo le norme previste dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..

In ogni caso il rifiuto da parte dei Calciatori a presentarsi al controllo antidoping sarà punito conformemente alle norme previste dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..

I Calciatori indicati con **R1** ed **R2** subentrano ai Calciatori indicati con i numeri **1** e **2** nei casi e con le modalità previste dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..

**Il Rappresentante Antidoping federale**

.....  
(Firma)

**Per ricevuta della Notifica di convocazione al controllo antidoping:**

**Il Rappresentante Ufficiale della squadra**

.....  
(Firma)

**ovvero:**

**Il Dirigente Accompagnatore**

**o**

**Il Medico di squadra**

.....  
.....  
(Firma)

(Firma)